

Anno 10 – Numero 17

19 settembre 2012

NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ

DIRETTA DA ORESTE CAGNASSO E MAURIZIO IRRERA

COORDINATA DA GILBERTO GELOSA

IN QUESTO NUMERO:

- PATTI PARASOCIALI
- COMUNIONE D'AZIENDA E
TRASFORMAZIONE
- CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO

ItaliaOggi



DIREZIONE SCIENTIFICA
Oreste Cagnasso – Maurizio Irrera

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Gilberto Gelosa

La *Rivista* è pubblicata con il supporto
degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
di:

Bergamo, Biella, Busto Arsizio, Casale Monferrato,
Crema, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza,
Verbania



NDS collabora con la rivista:



VÍA CRISIS
Revista Electrónica de Derecho Concursal

SEZIONE DI DIRITTO FALLIMENTARE

a cura di Luciano Panzani

SEZIONE DI DIRITTO INDUSTRIALE

a cura di Massimo Travostino e Luca Pecoraro

SEZIONE DI DIRITTO TRIBUTARIO

a cura di Gilberto Gelosa

SEZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA

a cura di Marco Casavecchia

SEZIONE DI TRUST E NEGOZI FIDUCIARI

a cura di Riccardo Rossotto e Anna Paola Tonelli

COMITATO SCIENTIFICO DEI REFEREE

Carlo Amatucci, Guido Bonfante, Mia Callegari, Oreste Calliano, Maura Campra, Matthias Casper, Stefano A. Cerrato, Mario Comba, Maurizio Comoli, Paoloefisio Corrias, Emanuele Cusa, Eva Desana, Francesco Fimmanò, Toni M. Fine, Patrizia Grosso, Javier Juste, Manlio Lubrano di Scorpaniello, Angelo Miglietta, Alberto Musy, Gabriele Racugno, Paolo Reviglionio, Emanuele Rimini, Marcella Sarale, Giorgio Schiano di Pepe

COMITATO DI INDIRIZZO

Carlo Luigi Brambilla, Alberto Carrara, Paola Castiglioni, Luigi Gualerzi, Stefano Noro, Carlo Pessina, Ernesto Quinto, Mario Rovetti, Michele Stefanoni, Mario Tagliaferri, Maria Rachele Vigani, Ermanno Werthhammer

REDAZIONE

Maria Di Sarli (coordinatore)

Paola Balzarini, Alessandra Bonfante, Maurizio Bottoni, Mario Carena, Marco Sergio Catalano, Alessandra Del Sole, Massimiliano Desalvi, Elena Fregonara, Sebastiano Garufi, Stefano Graidì, Alessandro Monteverde, Enrico Rossi, Cristina Saracino, Marina Spiotta, Maria Venturini

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Marco Casavecchia, Alfonso Badini Confalonieri, Giuseppe Antonio Policaro, Federico Riganti, Gabriele Varrasi

INDICE

	<i>Pag.</i>
STUDI E OPINIONI	
<i>I patti parasociali (Parte I)</i> di Alfonso Badini Confalonieri	9
<i>Comunione d'azienda e trasformazione</i> di Gabriele Varrasi	50
<i>Riflessioni in tema di global economic governance: dalla crisi della finanza islamica alle prospettive di riforma comunitarie (Parte II)</i> di Federico Riganti	71
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA	
<i>I contratti di appalto disciplinati dal d.lg. 163/2006. La nuova direttiva ricorsi (dir. 2007/66/CE dell'11-12-2007 e il d.lg. 20 marzo 2010, n. 53). Il nuovo Codice del processo amministrativo</i> di Marco Casavecchia	84
COMMENTI A SENTENZE	
<i>Il termine di prescrizione per l'azione di responsabilita' nei confronti dei sindaci decorre dal momento in cui il danno si è verificato (Trib. Lecce, 9 dicembre 2011)</i> di Giuseppe Antonio Policaro	140

IL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI DECORRE DAL MOMENTO IN CUI IL DANNO SI È VERIFICATO

(TRIB. LECCE, 9 DICEMBRE 2011)

Con la sentenza in esame il Tribunale di Lecce si è pronunciato sull'azione di responsabilità contro i sindaci: ad essa non è possibile applicare estensivamente la disposizione prevista dall'art. 2393, comma 4, c.c. (che autorizza l'esercizio dell'azione entro cinque anni dalla cessazione della carica) e, in quanto soggetta alla regola generale di cui all'art. 2935 c.c., la sua prescrizione decorre dal momento in cui il danno si è verificato.

di GIUSEPPE ANTONIO POLICARO

1. - Con la sentenza in commento il Tribunale di Lecce si è pronunciato ritenendo l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci soggetta alla disciplina dettata dall'art. 2935 c.c., “con conseguente decorrenza della prescrizione dal momento in cui il danno si sia verificato”¹¹. Il Collegio ha ritenuto incompatibile, per i componenti dell'organo di controllo, l'applicazione dell'art. 2393, comma 4, c.c., disposizione che prevede l'esercizio dell'azione di responsabilità (nei confronti dell'amministratore) entro cinque anni dalla cessazione dalla (sua) carica.

¹¹ In dottrina è stato sottolineato come il termine previsto dalle norme che disciplinano l'azione di responsabilità, sia da considerarsi unicamente con il significato di prescrizione e non di decadenza. La differenza non è marginale: la prescrizione risulta infatti suscettibile di sospensioni ed interruzioni, a volte indispensabili e “salvifiche” per i creditori sociali che intendano far valere le proprie ragioni proponendo l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci (cfr. S. AMBROSINI, *Il termine per l'esercizio delle azioni di responsabilità*, in S. AMBROSINI (a cura di), *La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori contabili*, Milano, 2007, p. 213 ss.).

COMMENTI A SENTENZE

PER I SINDACI PRESCRIZIONE DAL MOMENTO DEL DANNO

2. - Il procedimento era stato promosso dal curatore del fallimento di una s.r.l. che, dichiarata fallita il 15 settembre 2004, conveniva in giudizio, con atto di citazione notificato il 9 settembre 2008, l'amministratore unico e i componenti del collegio sindacale della medesima. Nella citazione il curatore, sottolineando una serie di irregolarità contabili e amministrative tali per cui, con le opportune riclassificazioni, il bilancio avrebbe presentato un patrimonio netto negativo già dal 31 dicembre 2001, chiedeva agli organi societari il risarcimento del danno subito, quantificandolo nella misura *"pari alla differenza tra il deficit patrimoniale rilevato alla data di fallimento ed il deficit patrimoniale esistente alla data in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione"* (31 dicembre 2001).

Nello specifico, la parte attrice sosteneva che l'amministratore aveva colposamente proseguito l'attività imprenditoriale, aggravandone il dissesto patrimoniale, invece di aver accertato il verificarsi di una causa di scioglimento della società: del danno conseguente ne avrebbero dovuto rispondere anche i sindaci, rei di aver *"avallato bilanci che occultavano l'azzeramento del capitale sociale"*².

Per quel che qui rileva, i sindaci costituiti in giudizio contestavano le pretese del curatore deducendo: (a) la mancata legittimazione del curatore ad esercitare l'azione sociale spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c., azione comunque prescritta poiché *"l'impossibilità di soddisfare i creditori sociali era già emersa nel febbraio 2003, come documentavano notizie di stampa relative alla crisi in cui versava l'impresa"*; (b) la prescrizione dell'azione sociale *"in quanto l'attività imprenditoriale era cessata nel maggio 2003 e l'atto di citazione era stato notificato solo l'11 settembre 2003"*; (c)

² Riguardo ai temi inerenti la responsabilità civile dei sindaci è possibile consultare per approfondimenti, *ex plurimis*, A. BOMPANI, B. DEI, P.R. SORIGNANI, A. TRAVERSI, *Sindaco e revisore di società: la revisione legale dei conti nel diritto societario*, Milano, 2012; A. BARTALINI, A. BERTOLOTTI, U. DE CRESCIENZO, A. PERINI, G.G. SANDRELLI, *I sistemi di amministrazione e controllo*, in O. CAGNASSO – L. PANZANI, *Le nuove s.p.a.*, IV, Bologna, 2012, p. 205 ss.; P. MONTALENTI, *Il sistema dei controlli: profili generali*, in N. ABRIANI, S. AMBROSINI, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Le società per azioni*, in G. COTTINO, (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, IV, 1, Padova, 2010, p. 749 ss. Sul significato e il contenuto dell'obbligo di corretta amministrazione cfr., per tutti, M. IRRERA, *Profili di corporate governance della società per azioni tra responsabilità, controllo e bilancio*, Milano, 2009, p. 5 ss.

COMMENTI A SENTENZE

PER I SINDACI PRESCRIZIONE DAL MOMENTO DEL DANNO

comunque sia, la manleva da ogni responsabilità in quanto assicurati per i danni derivanti dallo svolgimento della loro attività professionale.

3. - Il Tribunale adito ha dapprima diretto la questione preliminare sollevata dai sindaci convenuti, i quali sostenevano che il curatore “*non sarebbe [stato] legittimato all’esercizio dell’azione di responsabilità dei creditori sociali, nel caso di fallimento di una s.r.l.*”³ Secondo il collegio la curatela, seppur non espressamente, ha invocato la responsabilità di amministratori e sindaci *ex art. 2486 c.c.* (il quale dispone che gli amministratori rispondano dei danni indirettamente cagionati ai creditori sociali attraverso atti di gestione non strumentali alla conservazione del patrimonio sociale compiuti dopo il verificarsi della causa di scioglimento), da ritenersi applicabile anche ad una s.r.l. E’ d’altro canto lo stesso Collegio ad osservare come su tale controversia già si sia pronunciata la Corte di Cassazione, statuendo la legittimazione della curatela della s.r.l. alla proposizione di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società⁴.

³ Sulla legittimazione dei creditori sociali ad esercitare l’azione di responsabilità verso gli amministratori di s.r.l. si veda anche Trib. Torino, 8 giugno 2001, n. 4072, con nota di commento di G.A. POLICARO, *Il creditore sociale di s.r.l. non può esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, fatta eccezione per il caso di danno diretto scaturente da atti dolosi o colposi*, in questa *Rivista*, 2011, 19, p. 91 ss., secondo cui le uniche fattispecie con cui l’ordinamento ha positivamente disciplinato l’azione di responsabilità da parte del creditore sociale di S.r.l. risiederebbero nell’art. 146 l. fall., in caso di azioni esercitate dal curatore fallimentare, e nell’art. 2476, comma 6, c.c., in caso di danni cagionati direttamente ai creditori dagli amministratori a seguito di loro atti dolosi o colposi.

⁴ Cfr. Cass. 21 luglio 2010, n. 17121 in *www.ilcaso.it*, secondo cui “in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c. agli artt. 2393, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all’esercizio della predetta azione ai sensi dell’art. 146 l. fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall’art. 130 del d.lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l’interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all’esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c.”

COMMENTI A SENTENZE

PER I SINDACI PRESCRIZIONE DAL MOMENTO DEL DANNO

Con riferimento, invece, alla prescrizione dell'azione di responsabilità, il Tribunale adito, premettendo che *“le due azioni di responsabilità, rispettivamente previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., quando siano esercitate congiuntamente dal curatore a norma dell'art. 146 l. fall., costituiscono un'azione unica ed inscindibile”*, rileva come debba ritenersi il curatore abbia presuntivamente inteso procedere con entrambe le azioni (sebbene non si possano ritenere basate sui medesimi presupposti) nel caso in cui questi manchi di specificare il titolo per il quale agisce.

Il Tribunale di Lecce specifica, inoltre, relativamente alla proponibilità dell'azione da parte dei creditori, come il termine di prescrizione quinquennale inizi a decorrere *“non dal momento in cui si verifica lo sbilancio patrimoniale negativo, ma dal momento in cui lo stesso si sia manifestato, divenendo conoscibile ai creditori sociali”*⁵.

Nel caso che ci occupa il Collegio ha ritenuto che *“l'insufficienza patrimoniale della società sia divenuta per la prima volta conoscibile dai creditori nel momento in cui è stato depositato presso il registro delle imprese il bilancio relativo all'anno 2003”* e considerato conseguentemente tempestiva l'azione proposta *“in quanto esercitata (con atto notificato il 9 settembre 2008) prima delle scadenze del termine quinquennale”*⁶.

⁵ Momento coincidente, di regola, con il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, sebbene non possa escludersi che l'insufficienza patrimoniale sia stata resa nota ai creditori sociali in un periodo anteriore. Al riguardo, si sottolinea come la giurisprudenza si sia orientata nel senso di ritenere il deposito del bilancio societario quale elemento idoneo a determinare una conoscenza legale da parte dei creditori della situazione economica e finanziaria della società (cfr. Trib. Messina, 14 dicembre 1998, in *Fall.*, 1999, p. 674 ss.; Trib. Roma, 17 settembre 2001, in *Società*, 2002, p. 744 ss.; App. Torino, 23 gennaio 2003, in *Giur. comm.*, 2004, II, p. 149 ss.; Trib. Milano, 27 febbraio 2008, n. 2589, in *Giustizia a Milano*, 2008, 2, p. 13 ss.; Trib. Napoli, 23 gennaio 2009, in *Giur. comm.*, 2009, II, p. 1244 ss.; Cass., 25 luglio 2008, n. 20476 in *Dir. e prat. soc.*, 2008, 22, p. 74 ss., secondo cui *“il bilancio d'esercizio che segnala una situazione patrimoniale negativa è idoneo a costituire il modo il cui lo stato di in capienza diviene manifesto e conoscibile, stante la natura pubblica del medesimo bilancio, nonché la sua opponibilità erga omnes”*).

⁶ Nel merito, il Tribunale adito ha comunque escluso la fondatezza della domanda presentata dalla parte attrice rimarcando come *“l'incremento del passivo verificatosi dopo l'azzeramento del patrimonio sociale non arrechi danno ai creditori, i quali possono lamentarsi di nuove operazioni vietate soltanto quando, prime di dette operazioni, il patrimonio della società fosse sufficiente a soddisfare, almeno in parte, le loro ragioni”*.

COMMENTI A SENTENZE

PER I SINDACI PRESCRIZIONE DAL MOMENTO DEL DANNO

Ancora, con riguardo all'azione sociale di responsabilità, il Tribunale di Lecce ha reputato necessario effettuare un distinguo: le richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'amministratore possono infatti esser fatte valere entro cinque anni dalla cessazione del medesimo dalla carica⁷, mentre per l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci non può essere applicato analogicamente il suddetto principio.

Relativamente alla responsabilità dell'amministratore lo stesso Collegio, rimarcando come non esista una disposizione specifica per le s.r.l. (l'art. 2393 c.c. è infatti rivolto solo all'organo amministrativo di s.p.a.), ben specifica come dal punto di vista sostanziale, la situazione risulti identica, *“operando relativamente all'azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. la causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 7) c.c.”*⁸

Più complesso appare, invece, il problema della decorrenza del termine di prescrizione relativamente ai sindaci: come è stato sottolineato dalla Corte Suprema⁹, *“nei loro confronti non trova applicazione la causa di sospensione delle prescrizione prevista dal citato art. 2941 n. 7) c.c., stante il carattere eccezionale e tassativo delle ipotesi contemplate da tale norma”*. Occorre infatti stabilire se per una serie di richiami normativi¹⁰, sia possibile applicare anche ai sindaci l'art. 2393, comma 4, c.c., che ricollega il decorso della prescrizione alla cessazione dell'amministrazione dalla carica.

E al riguardo la risposta fornita dal Tribunale del capoluogo pugliese è stata negativa: *“la permanenza in carica dell'amministratore rappresenta un ostacolo all'esercizio dell'azione di responsabilità contro i sindaci soltanto quando la responsabilità dei sindaci stessi derivi dalla mancata vigilanza sul comportamento degli amministratori e non anche quando ci si trovi dinnanzi ad altri addebiti imputabili in via esclusiva ai comportamenti del collegio sindacale”*. Ove ricorra quest'ultima eventualità non vi sarebbe *“alcuna ragione di ordine logico e/o giuridico per escludere*

⁷ Così come previsto, per le società per azioni, dall'art. 2393, comma 4, c.c.

⁸ In base al quale il termine di prescrizione quinquennale resta sospeso tra le persone giuridiche ed i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

⁹ V. Cass., 12 giugno 2007, n. 13765 in *www.unijuris.it*. In senso conforme si veda anche Trib. Milano, 13 ottobre 2008, in *Giustizia a Milano*, 2008, 10, p. 70 ss.

¹⁰ In particolare per effetto del richiamo operato dall'art. 2407, comma 3, c.c. (secondo cui *“all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395”*), a sua volta richiamato in materia di s.r.l. dall'art. 2477, comma 5, c.c.

COMMENTI A SENTENZE

PER I SINDACI PRESCRIZIONE DAL MOMENTO DEL DANNO

il decorso della prescrizione per tutto il tempo (che può essere assai lungo) in cui gli amministratori rimangono in carica”.

Il Collegio ha quindi apoditticamente negato la prospettazione di una diversa interpretazione della norma che, *“forzando il dato letterale, ricolleggi la decorrenza della prescrizione alla cessazione della carica (non già degli amministratori, bensì) degli stessi sindaci”.* Questi ultimi infatti, a differenza degli amministratori che potrebbero, ad esempio, ritardare la convocazione dell’assemblea competente ad autorizzare l’azione ai sensi dell’art. 2393 c.c., *“hanno ben poche possibilità di ostacolare l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità”*: non avrebbe quindi senso alcuno la sospensione della prescrizione per tutto il tempo in cui rimangono in carica. *“Deve quindi escludersi che sia compatibile con l’azione di responsabilità contro i sindaci la disposizione (dell’art. 2393, comma 4, c.c.) che autorizza l’esercizio dell’azione entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica e deve conseguentemente ritenersi tale azione soggetta alla regola generale di cui all’art. 2395 c.c.”*, ovvero con decorrenza della prescrizione quinquennale dal momento in cui il danno si sia verificato¹¹.

4. - Nel caso di specie, l’inadempimento dei sindaci sarebbe consistito nel mancato controllo sull’attività di predisposizione del bilancio relativo all’anno 2001 svolta dall’organo amministrativo; per tale motivazione veniva chiesto il risarcimento dei danni quantificabile nelle perdite accumulate dal 2002 (dato che dal 31 dicembre 2001 il patrimonio netto sarebbe stato negativo).

Posto che la richiesta di risarcimento veniva notificata in data 9 settembre 2008 e che l’attività imprenditoriale era cessata prima del 9 settembre 2003 (data di prescrizione dell’azione di responsabilità), il Tribunale di Lecce, tenuto conto che oltre la data di cessazione l’organo di controllo non avrebbe potuto produrre danni, dichiarava la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci, disponendo la prosecuzione della causa nei soli confronti dell’amministratore unico.

5. - Lo sforzo ermeneutico effettuato dal Tribunale di Lecce, che peraltro si discosta parzialmente dalla migliore dottrina riguardo alla prescrizione dell’azione di

¹¹ Si noti che il medesimo Tribunale, in una precedente pronuncia, si era invece espresso ritenendo applicabile ai sindaci la disposizione di cui all’art. 2393, comma 4, c.c. (Trib. Lecce, 25 novembre 2009, in www.unijuris.it).

COMMENTI A SENTENZE

PER I SINDACI PRESCRIZIONE DAL MOMENTO DEL DANNO

responsabilità nei confronti dei sindaci¹², ha comunque il pregio di fornire robusti ancoraggi riguardo alla lettura di una normativa caratterizzata da numerosi rimandi a diverse norme codicistiche. Appare ad ogni modo utile sottolineare come il Tribunale non abbia fatto cenno, coerentemente (a questo punto) con l'impostazione datasi, all'ipotesi di comportamento doloso delineata dall'art. 2941, n. 8), c.c.: tale disposizione, che prevede la sospensione della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto, potrebbe, secondo alcuni, ben essere applicata ai sindaci che abbiano nascosto l'esistenza di un pregiudizio ai creditori sociali¹³.

Nel solco del ragionamento introdotto e in considerazione del contenuto dell'art. 2395 c.c. (il momento dal quale decorre la prescrizione per l'azione di responsabilità corrisponde con quello del compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo), non ci si può infine esimere dal rimarcare la non marginale distinzione tra compimento e manifestazione del danno: ancorare il decorso dei termini prescrizionali solo alla prima ipotesi potrebbe infatti comportare il serio rischio che la condotta illecita dei sindaci vada esente da sanzione ogniquale volta la manifestazione segua solo dopo parecchio tempo il momento in cui il danno si sia verificato. Basti pensare, al solo fine esemplificativo, alle violazioni di carattere tributario, che come dimostra l'esperienza in

¹² Sintetizzabile affermando che l'azione di sociale nei confronti dei sindaci si prescrive nel termine di cinque anni da quando essi sono cessati dalla carica, ovvero dal successivo momento in cui il danno si è prodotto ed esteriorizzato; cfr. S. AMBROSINI, *La responsabilità degli amministratori*, in N. ABRIANI, S. AMBROSINI, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, *Le società per azioni*, cit., p. 688.

¹³ *Ibidem*; l'autore al riguardo argomenta di come gli amministratori ed i sindaci siano soggetti all'azione di responsabilità nei termini di cinque anni dalla cessazione della carica, "sempre che costoro, naturalmente, non abbiano intenzionalmente celato (o concorso a celare) l'esistenza del pregiudizio, giacché in tale ipotesi non pare esservi motivo di escludere l'applicazione dell'art. 2491, n.8)". D'altro canto, non sfugge che il medesimo art. 2395 c.c. prevede la possibilità dell'azione individuale del socio e del terzo entro cinque anni dal compimento dell'atto pregiudizievole in caso siano stati danneggiati da comportamenti colposi o dolosi degli amministratori. Il rimando all'art. 2491, n. 8) andrebbe quindi previsto, alla luce della lettura attenta delle norme citate e, soprattutto, accettando i principi proposti dal Tribunale di Lecce per i sindaci (applicazione per loro del solo art. 2395 c.c.), unicamente nei riguardi degli amministratori ai sensi dell'art. 2393 c.c.

COMMENTI A SENTENZE

PER I SINDACI PRESCRIZIONE DAL MOMENTO DEL DANNO

materia di accertamento e riscossione, sono frequentemente sanzionate anche oltre i cinque anni dal compimento della violazione¹⁴.

¹⁴ Un esempio su tutti potrebbe essere rappresentato dal termine di accertamento per le imposte sui redditi: nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o di presentazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del D.p.r. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata (in precedenza, la notifica poteva essere addirittura effettuata entro il 31 dicembre del sesto anno successivo). Nell'esperienza in materia di accertamento sovente l'agenzia delle entrate invia gli avvisi di accertamento ai contribuenti allo scadere del termine di prescrizione: considerato che il danno emerge il giorno di (non) presentazione della dichiarazione dei redditi (gli invii telematici vanno effettuati entro il 30 settembre), se l'avviso di accertamento dovesse pervenire dal 1° ottobre al 31 dicembre del quinto anno successivo, i sindaci non risulterebbero sanzionabili.